



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI
SERVIZIO 8 "AUTORIZZAZIONI IMPIANTI GESTIONE RIFIUTI – A.I.A.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Società Trapani Servizi S.p.a.

- Voltura del D.D.G. n.995 del 14/10/2010 - Autorizzazione ex art. 210 del D.Lgs. n. 152/06 - rilasciato alla Società "Belice Ambiente S.p.a. ATO TP 2" in liquidazione, quale stralcio funzionale dell'impianto di compostaggio autorizzato con O.C. n.739 del 15/7/2005, sito in Castelvetro c/da Airone, per l'esercizio della attività " R13" di cui all'allegato "C" alla parte IV del D.Lgs n.152/2006 e ss.mm.e.ii -

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la Legge Regionale n. 19 del 16 dicembre 2008 recante "Norme per la Riorganizzazione dei Dipartimenti Regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione", la quale ha istituito il "Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti";
- VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 207 del 07.06.2016 "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al Decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni e attuazione dell'articolo 49, comma 1, della legge regionale 09/2015". Modifica al D.P.R.S. 6/2013 e ss.mm.ii.;
- VISTO il D.P.Reg. n. 12 del 27 Giugno 2019 pubblicato sulla G.U.R.S. n. 33 del 17 Luglio 2019 di approvazione del regolamento di attuazione dei nuovi assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'art. 13 comma 3 della L.R.3/2016;
- VISTO il D.P. Reg. n. 2805 del 19/06/2020 con il quale il Presidente della Regione Siciliana ha conferito all'ing. Calogero Foti l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;
- VISTO il D.D.G. n. 1494 del 27 ottobre 2017 con il quale è stato conferito all'Arch. Antonino Rotella l'incarico di Dirigente del Servizio 7 "Autorizzazioni - Impianti gestione rifiuti – A.I.A.";
- VISTO il D.D.G. n. 960 del 06 Agosto 2019 con la quale è stato confermato all'Arch. Antonino Rotella, l'incarico di Dirigente del Servizio 8 "Autorizzazioni – Impianti Gestione Rifiuti – A.I.A.";
- VISTO l'art.1 del D.D.G. n. 692 del 03 Luglio 2020 con il quale l'Ing. Calogero Foti, Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. c) della L.R. 10/2000, delega l'Arch. Antonino Rotella, Dirigente del Servizio 8 "Autorizzazioni - Impianti gestione rifiuti – A.I.A.", nell'ambito delle competenze individuate con i vigenti assetti organizzativi interni del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti, ad adottare tutti gli atti procedurali, nonché i relativi provvedimenti finali ex art. 7 lett.e) ed f) rientranti nella competenza della relativa struttura, eccezion fatta per gli atti con i quali si dà avvio a procedimenti amministrativi di natura complessa, strutturati in più fasi quali, a titolo meramente esemplificativo, nomine di RUP o determinazioni a contrarre nell'ambito della realizzazione di un intervento pubblico;
- VISTO la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;

- VISTA la Legge Regionale n. 24 del 24/08/1993 che disciplina la “tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi” ed il parere dell’Ufficio Legislativo e Legale prot. n. 25115 - 137/II/2012 del 19/09/2012 in base al quale questo Dipartimento è tenuto ad applicare la predetta tassa ai provvedimenti autorizzativi rilasciati ai sensi degli artt. 208 e 211 del D. Lgs. n. 152/06, atteso che gli atti per i quali è dovuta la tassa non sono efficaci sino a quando questa non sia pagata;
- VISTO il Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998 – e le successive modifiche ed integrazioni di cui al Decreto Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 5 aprile 2006, n. 186;
- VISTO il Decreto del Ministero dell’Ambiente del 28/04/98, n. 406, recante il regolamento di attuazione di direttive dell’Unione europea, relativo alla regolamentazione delle modalità operative e di funzionamento dell’Albo Nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento rifiuti nelle varie fasi;
- VISTA l’Ordinanza n. 2196 del 02/12/2003, pubblicata sulla G.U.R.S. n. 8 del 20/02/2004, con la quale vengono approvati i criteri e le modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie, nonché i nuovi parametri per la determinazione degli importi da prestarsi da parte dei soggetti richiedenti le autorizzazioni allo smaltimento ed al recupero di rifiuti;
- VISTO il D. Lgs. n. 152 del 03/04/2006 – Norme in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO l’allegato 4 del D.Lgs n.152/2006 relativo a ” *Progetti sottoposti alla Verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano*” ;
- VISTO il Decreto dell’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente del 9 Agosto 2007 – Nuove procedure in materia di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, ed in particolare il comma 1 dell’art. 8 che prevede che “Per lo svolgimento delle attività degli impianti mobili di smaltimento e recupero dei rifiuti per i quali siano stati imposti limiti alle emissioni in atmosfera, e di cui all’art. 208, comma 15, del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l’interessato, almeno 60 giorni prima dell’installazione dell’impianto, deve comunicare all’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività, allegando l’autorizzazione e l’iscrizione all’albo nazionale gestori ambientali, nonché l’eventuale ulteriore documentazione richiesta”;
- VISTO il D.M. 17 Dicembre 2009, recante “Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)” e ss.mm.ii.;
- VISTO il D. Lgs. n.81 del 9 aprile 2008 recante “Attuazione dell’art.1 della legge 3 agosto 2007 n.123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- VISTO il Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998 “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”;
- VISTO il D.P.R. 59/2013 in materia di A.U.A.;
- VISTO l’art. 40 della L.R. 27/86, che disciplina gli scarichi provenienti da insediamenti civili e produttivi;
- VISTA la decisione della Commissione Europea del 18/12/2014 relativa all’elenco dei rifiuti;
- VISTO il “Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani” approvato con decreto del Ministero dell’ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 11 luglio 2012, pubblicato nella G.U. n. 179 del 02/08/2012;
- VISTO il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del 28 maggio 2015 n. 100, con il quale è stata valutata positivamente la valutazione ambientale strategica e la valutazione ambientale d’incidenza relativa al “Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti in Sicilia” del 11 luglio 2012;

- VISTO il D.P.R. n. 151 del 01 Agosto 2011 - “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi...”;
- VISTO il D.A. 9 Agosto 2007 dell’Assessorato regionale Territorio ed Ambiente “*Nuove procedure in materia di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera*”;
- VISTO il D.D.G. n. 92 del 21 Febbraio 2008 dell’A.R.T.A. il quale prevede che “l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera viene rilasciata nell’ambito del provvedimento unico di autorizzazione emanato dall’Autorità competente ai sensi della normativa vigente, a seguito di parere formale e vincolante reso in conferenza di servizi da questo Dipartimento”;
- VISTA la Circolare prot. 221 del 01/02/2013 dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità “*Direttiva generale per l’attuazione della gestione integrata dei rifiuti in Sicilia – Anno 2013*”;
- VISTA la Legge Regionale 8 Aprile 2010, n. 9, recante “Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati”;
- VISTA la delibera del Comitato nazionale del 16/07/1999 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, relativa ai requisiti tecnici del Responsabile Tecnico;
- VISTA la circolare prot. 12020 del 23/03/2009 - “Criteri di formazione delle tariffe” dell’Agenzia Regionale Rifiuti ed Acque - Osservatorio rifiuti;
- VISTA l’O.C. n. 739 del 15/07/2005 con la quale il Commissario delegato per l’Emergenza Rifiuti e la Tutela delle Acque in Sicilia, ai sensi degli artt. 27 e 28 del D. Lgs. 22/97 ha approvato, in variante allo strumento urbanistico, il progetto definitivo del “Polo Tecnologico Integrato” proposto dalla Società Belice Ambiente S.p.A. ATO TP 2 con sede legale in Via IV Aprile n. 10 di Mazara del Vallo (TP) e ne ha altresì autorizzato la realizzazione nel territorio del Comune di Castelvetro (TP), Contrada “Airone”, sito individuato catastalmente al foglio di mappa n. 40, particelle 18, 19, 58 e foglio di mappa n. 41 particelle 110 e 160 e la gestione per le operazioni R3, R13 ed R5, di cui all’allegato C alla parte IV del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- VISTA il D.R.S. n. 977 del 06/09/2007 dell’A.R.T.A. Sicilia – Dipartimento Regionale del Territorio e Ambiente – Servizio 3 – prevenzione dall’Inquinamento Atmosferico di concessione dell’Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell’art. 269 del D. Lgs. 152/2006 e le prescrizioni in esso contenute;
- VISTO il Decreto n. 995 del 14/10/2010 del Dirigente Generale del D.R.A.R., con il quale, ai sensi dell’art. 210 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., è rinnovata per dieci anni l’O. C. n. 739 del 15/07/2005 rilasciata a favore della Società Belice Ambiente S.p.A. ATO TP 2 di Mazara del Vallo (TP) per la realizzazione e la gestione del “Polo Tecnologico Integrato”, sito nel Comune di Castelvetro (TP), Contrada “Airone”, sito individuato catastalmente al foglio di mappa n. 40, particelle 18, 19, 58 e foglio di mappa n. 41 particelle 110 e 160. Con il medesimo Decreto è altresì approvato il progetto dello stralcio funzionale dell’impianto di compostaggio e ne è approvata la gestione, nei modi e nei termini già stabiliti dall’O. C. n. 739 del 15/07/2005 che autorizzava per un quantitativo massimo di rifiuti in ingresso agli impianti di compostaggio e di valorizzazione frazione secca non superiore le 100 tonnellate al giorno, una quantità massima da avviare all’impianto di compostaggio pari a 7.500 tonn/anno;
- VISTA la nota prot. n. 2682/S7 del 24/01/2011, con la quale è stata approvata la polizza fidejussoria n. 1899620 del 23/11/2010 stipulata a favore della Società Belice Ambiente S.p.A. ATO TP 2 di Mazara del Vallo (TP) dalla COFACE Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione S.p.A. con validità fino al 14/10/2022 per un importo massimo garantito pari a € 85.000,00 (Euro ottantacinquemila/00) a copertura delle spese per eventuali danni ambientali, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale, a garanzia delle obbligazioni derivanti dall’esercizio dell’attività autorizzata con D.D.G. n. 995 del 14/10/2010;

- VISTA la nota prot. n. 44054 del 26/07/2012 con la quale il Servizio 1 – VAS/VIA dell’A.R.T.A. - Dipartimento Regionale dell’Ambiente effettuata la verifica di assoggettabilità di cui all’art. 20 del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., ritiene che il progetto relativo all’impianto di compostaggio interno al Polo Tecnologico Integrato sito in Contrada “Airone” nel comune di Castelvetro “*non debba essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale prevista dall’art. 23 del medesimo decreto*” dettando tuttavia prescrizioni;
- VISTO il Decreto n. 2106 del 23/11/2015 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, con il quale, ai sensi dell’art. 208 del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., l’art. 3 dell’O. C. n. 739 del 15/07/2005, rilasciata a favore della Società Belice Ambiente S.p.A. ATO TP 2 con sede legale presso il Centro Servizi – Area Artigianale nel Comune di Santa Ninfa, per la realizzazione e la gestione del “Polo Tecnologico Integrato”, sito in Contrada “Airone” nel comune di Castelvetro (TP), rinnovata con D.D.G. n. 995 del 14/10/2010, è integrato dai Codici CER 19 08 05, 20 02 01, nei limiti dei quantitativi già autorizzati per le operazioni R3 ed R13, di cui all’allegato C alla parte IV del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- VISTA la sentenza n. 12/16 del 19 dicembre 2016, con cui il Tribunale di Sciacca ha dichiarato il fallimento della Belice Ambiente SpA – ATO TP2;
- VISTA la nota prot. n. 39830 del 26/07/2019 con la quale ARPA ST Trapani trasmette gli esiti del verbale di sopralluogo tenuto in data 16/07/2019, presso l’impianto di compostaggio sito all’interno del Polo Tecnologico di Castelvetro, nel quale si esprimono valutazioni tecniche in ordine alla possibilità di effettuare le operazioni di ricezione rifiuti (messa in riserva R13) all’interno della tenso-struttura dotata di biofiltro per l’abbattimento degli odori in quanto in possesso dei presidi ambientali necessari
- VISTI i Verbali delle riunioni relativi agli incontri tecnici sulle problematiche inerenti la gestione dei rifiuti della Provincia di Trapani afferenti la possibilità di riattivazione del Polo Tecnologico di Castelvetro, ed in particolare, Verbale di Riunione del 24 ottobre 2019 tenuta presso l’ufficio di Gabinetto della Prefettura di Trapani, Verbale di Riunione del Tavolo Tecnico del 11 febbraio 2020 tenuta presso l’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Verbale di Riunione del 21 febbraio 2020 tenuta presso l’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, e Verbale di Riunione svoltasi in video Conferenza in data 02 aprile 2020;
- VISTA la nota prot. n. 1509 del 17/02/2020, con la quale la Società Trapani Servizi S.p.A., con sede legale in Via del Serro s.n. - Contrada “Belvedere” di Trapani, trasmette la scrittura privata e relativa planimetria dell’impianto da utilizzare, sottoscritta in data 14/02/2020 tra la stessa Società e la SRR Trapani Provincia SUD Soc. Cons. S.p.A. con sede legale in Via Vittorio Emanuele II n. 168/C del Comune di Partanna (TP), con la precisazione che la SRR Trapani SUD ha la piena disponibilità della parte dell’impianto in virtù del Contratto di locazione delle aree del Polo Tecnologico Integrato di Castelvetro (TP) stipulato in data 21/11/2019 tra la SRR Provincia SUD Soc. Cons. S.p.A. e la Curatela del Fallimento n. 12/2016 “Belice Ambiente S.p.A. ATO TP2 in liquidazione, si precisa altresì che all’art.2 del predetto contratto è previsto che l’utilizzazione della predetta porzione di Polo Tecnologico Integrato di Castelvetro (TP) è stato stipulato tenendo conto del contenuto dei provvedimenti autorizzativi rilasciati dalla Regione Siciliana;
- VISTA la nota prot. n. 800 del 12/03/2020, acquisita al protocollo di questo Dipartimento in data 13/03/2020 al n. 10695, la SRR Provincia SUD Soc. Cons. S.p.A. di Partanna (TP) trasmette copia dell’integrazione al Contratto di locazione tra la Curatela del Fallimento n. 12/2016 “Belice Ambiente S.p.A. ATO TP2 in liquidazione e la SRR Provincia SUD Soc. Cons. S.p.A. di Partanna (TP), ove viene specificato che ***“la locazione comprende anche la facoltà da parte della SRR Trapani Provincia SUD di individuare il soggetto gestore che opererà anche in funzione dei titoli autorizzativi in capo all’impianto stesso”***;
- VISTA la nota prot. n. 2514 del 17/03/2020, acquisita al protocollo di questo Dipartimento in data 18/03/2020 al n. 11260, con la quale la Società Trapani Servizi S.p.A., con sede legale in Via del Serro s.n. - Contrada “Belvedere” di Trapani, comunica di avere attivato le



procedure per quanto attiene l'attivazione del Polo Tecnologico Integrato di Castelvetro (TP);

- VISTA la nota prot. n. 12475 del 27/03/2020 con la quale il Dirigente del Servizio 8 del DRAR, con riferimento alla nota della Società Trapani Servizi S.p.A., prot. n. 2514 del 17/03/2020 ed alla nota della SRR Provincia SUD Soc. Cons. S.p.A., prot. n. 802 del 12/03/2020, con la quale è stata trasmessa l'integrazione al contratto di locazione e gestione del Polo Tecnologico Integrato di Contrada "Airone" di Castelvetro, stipulato dalla stessa SRR Provincia SUD Soc. Cons. S.p.A. e del Fallimento n. 12/2016 "Belice Ambiente S.p.A. ATO TP2 in liquidazione, chiede alla Società Trapani Servizi S.p.A., al fine di dare seguito al "contratto di utilizzazione" sottoscritto con la SRR Provincia SUD Soc. Cons. S.p.A., di far pervenire espressa accettazione dell'incarico per la gestione dell'impianto di cui al D.D.G. n. 995/2010 e ss.mm.ii., al fine di consentire al Dipartimento di procedere all'emissione del decreto per esercire l'attività di messa in riserva (R13);
- VISTA la nota prot. n. 3214 del 08/04/2020, acquisita al protocollo di questo Dipartimento in data 08/04/2020 al n. 13972, con la quale la Società Trapani Servizi S.p.A. di Trapani, facendo seguito alla nota prot. n. 12475 del 27/03/2020 del Servizio 8 del DAR, manifesta espressa accettazione dell'incarico per la gestione dell'impianto di cui al Decreto 995/2010 e ss.mm.ii.;
- VISTA la nota prot. n. 3806/Gab. del 20 aprile 2020, dell'Assessore Regionale dell'Energia e dei servizi di Pubblica utilità, avente per oggetto "**Criticità della gestione del ciclo dei rifiuti ed evoluzione delle iniziative concernenti lo sviluppo dell'impiantistica pubblica**", in cui si evince che la SRR Trapani Provincia SUD, nel deliberare una comune pianificazione impiantistica su base provinciale, hanno individuato la Trapani Servizi S.p.a quale gestore nella forma dell'*in house providing*, degli impianti.
- VISTA la Delibera n.179/2020 della Giunta del Comune di Trapani avente come oggetto "**Approvazione delle procedure relative alla cessione di una parte delle quote azionarie della società Trapani Servizi S.p.a., società per azioni a totale partecipazione pubblica locale nella misura non superiore al 19% del capitale posseduto dal comune di Trapani**" trasmessa con nota del Sindaco di trapani e assunta al protocollo del DRA in data 19 giugno 2020 al n. 24668;
- VISTA la nota prot. n. 4074 dell'11/05/2020, acquisita al protocollo di questo Dipartimento in data 13/05/2020 al n. 18672, con la quale la Società Trapani Servizi S.p.A. di Trapani, comunica che con nota prot. n. 3856 del 04/05/2020, ha invitato la SRR Provincia SUD Soc. Cons. S.p.A. a comunicare al Servizio 8 del DRAR, per il seguito di competenza, la formale disponibilità da parte della Curatela del Fallimento n. 12/2016 "Belice Ambiente S.p.A. ATO TP2 in liquidazione a prolungare il rapporto contrattuale per un tempo congruo alle attività da eseguirsi;
- VISTA la nota prot. n. 1255 del 14/05/2020, acquisita al protocollo di questo Dipartimento in data 15/05/2020 al n. 19256, con la quale la SRR Provincia SUD Soc. Cons. S.p.A. di Partanna (TP), relativamente al prolungamento del "Contratto di Locazione" stipulato tra la SRR Provincia SUD Soc. Cons. S.p.A. e la Curatela del Fallimento n. 12/2016 "Belice Ambiente S.p.A. ATO TP2 in liquidazione, riferisce la piena disponibilità da parte della Curatela Fallimentare a prolungare il contratto di locazione, pertanto sarà cura della scrivente Società dare immediata comunicazione, appena ottenuto l'autorizzazione da parte del Giudice Fallimentare, per la formalizzazione della proroga del contratto di locazione;
- VISTA la nota prot. n. 1298 del 18/05/2020, acquisita al protocollo di questo Dipartimento in data 18/05/2020 al n. 19545, con la quale la SRR Provincia SUD Soc. Cons. S.p.A. di Partanna (TP) comunica che il Curatore Fallimentare della Curatela del Fallimento n. 12/2016 "Belice Ambiente S.p.A. ATO TP2 in liquidazione è stato autorizzato dal Giudice Fallimentare al prolungamento del Contratto di locazione per ulteriori mesi 11;
- VISTA la nota prot. n. 1480 del 04/06/2020, acquisita al protocollo di questo Dipartimento in data 05/06/2020 al n. 22234, con la quale la SRR Provincia SUD Soc. Cons. S.p.A. di Partanna



(TP) trasmette copia del prolungamento del contratto tra la stessa SRR e la Curatela del Fallimento n. 12/2016 “Belice Ambiente S.p.A. ATO TP2 in liquidazione”, ovvero che la durata di utilizzo dell’impianto a seguito della proroga del contratto di locazione stipulato tra la SRR Trapani Provincia Sud e la Curatela Fallimentare della Belice Ambiente S.p.A. risulta essere di mesi 11 a far data dal 04/06/2020 e che lo stesso prevede l’utilizzo delle aree e delle attrezzature di cui al contratto stipulato;

- VISTA la nota del Curatore del Fallimento n. 12/2016 “Belice Ambiente S.p.A. ATO TP2 in liquidazione” dott. Giuseppe Antonio Lentini acquisita al protocollo di questo Dipartimento in data 15/06/2020 al n. 23835 con la quale chiede, nelle more di completare le operazioni di vendita, la proroga di 24 mesi dell’autorizzazione dell’Impianto di compostaggio sito in c/da Airone/Favara – Castelvetrano (TP) di cui al DDG 995 del 14/10/2010;
- VISTA l’istanza della Soc. Trapani Servizi S.p.a del 7 luglio 2020, assunta al protocollo del DAR in pari data al n. 27167 con la quale chiede di essere autorizzato ad effettuare presso il Polo Tecnologico di c/da Airone di Castelvetrano le operazioni R12 ed R13 di cui all’allegato C alla parte IV del D.Lgs.n.152/2006 per una quantità giornaliera di 100 tonnellate di rifiuti non pericolosi aventi EER 200108, 200128, 200201, 200302, e per detenerle in contemporaneo per la durata massima di 48 ore, tutte attività propedeutiche e funzionali all’avvio di una o più campagne mobili presso il sito “Polo Tecnologico” finalizzate alla produzione di compost;
- VISTA la dichiarazione resa dal rappresentante legale della Soc Trapani Servizi S.p.a , trasmessa unitamente all’ istanza sopra citata, con la quale dichiara inoltre che le quantità di rifiuti soggetti a prevenzione incendi di cui al D.P.R. n.151/2011, saranno inferiori a quelle che determinano l’obbligo di assoggettamento;
- VISTA la ricevuta del pagamento della tassa di concessione governativa di € 180,76 effettuata in data 6/7/2020 a favore della Cassa regionale Sicilia avente come causale “Rilascio Decreto Polo Tecnologico Castelvetrano;
- CONSIDERATO che l’allegato 4 del D.Lgs n.152/2006 relativo a ” *Progetti sottoposti alla Verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano*” non ricomprende la operazione “R 12 ed R13” di cui all’allegato “C” alla parte IV tra quelle da sottoporre a verifica di assoggettabilità regionale del D.Lgs n.152/2006, richiesta dalla Soc. Trapani Servizi S.p.a.;
- VISTO il Protocollo di legalità sottoscritto in data 23 Maggio 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Ministero dell'Interno, le Prefetture di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani e la Confindustria Sicilia;
- CONSIDERATO che il predetto Protocollo di legalità impone alla Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità di richiedere, nelle materie di propria competenza, propedeuticamente al rilascio di provvedimenti a contenuto autorizzatorio o abilitativo e/o concessorio per la realizzazione di interventi infrastrutturali, anche di produzione, che rivestono il carattere della pubblica utilità e/o per l'esercizio di attività imprenditoriali di pubblico interesse, di importo superiore ad € 154.937,00 le informazioni del Prefetto di cui all’articolo 91 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii. nei confronti delle Ditta o imprese che richiedono il titolo autorizzativo, concessorio o abilitativo;
- VISTO il D. Lgs. n. 159 del 06 Settembre 2011 che ha introdotto nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia c.d. “Codice Antimafia” e le successive disposizioni correttive ed integrative di cui al D. Lgs. 218 del 15 Novembre 2012;
- VISTO il patto di integrità sottoscritto dalla Ditta in data 07/luglio 2020;
- VISTA la dichiarazione sostitutiva di atto notorio la quale il Legale Rappresentante della Ditta Società Trapani Servizi S.p.A: del 3 luglio 2020 in attuazione alle disposizioni ex art.1, comma 9, lettera e) della L.190/2012, dichiara che lo stesso non si trova in rapporti di coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado, né il titolare dell’istanza né i propri



dipendenti, con i dirigenti e i dipendenti dell'Amministrazione deputati alla trattazione del procedimento;

CONSIDERATO che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D. Lgs. 159/11 e ss.mm.ii.;

RITENUTO di dovere assumere le determinazioni conclusive alla luce della documentazione prodotta, in linea con la normativa vigente e con il Piano di Gestione dei rifiuti in Sicilia e pertanto di poter procedere, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., al rilascio della autorizzazione di Voltura del DDG n. 995 del 14/10/2010, relativamente alla sola gestione delle aree e degli impianti ricomprese nel contratto tra la SRR Provincia SUD Soc. Cons. S.p.A. con sede legale in Via Vittorio Emanuele II n. 168/C del comune di Partanna (TP) e la Curatela del Fallimento n. 12/2016 "Belice Ambiente S.p.A. ATO TP2 in liquidazione, alla Società Trapani Servizi S.p.A., con sede legale in Via del Serro s.n. - Contrada "Belvedere" di Trapani, giusto contratto di utilizzazione "per l'esclusivo uso di: ubicazione di impianti mobili per il trattamento dei rifiuti organici, ..." tra la stessa e la SRR Provincia SUD Soc. Cons. S.p.A. del Polo Tecnologico Integrato per svolgere le operazioni R12 ed R13 di cui all'allegato C del D. Lgs. n. 152/06 Parte IV e ss.mm.ii., sito nel territorio del Comune di Castelvetrano (TP), Contrada "Airone" – meglio identificato nel più volte citato del DDG n. 995 del 14/10/2010;

VISTO il D. Lgs. n. 159 del 06 Settembre 2011 che ha introdotto nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia c.d. "Codice Antimafia" e le successive disposizioni correttive ed integrative di cui al D. Lgs. 218 del 15 Novembre 2012;

RITENUTO per le motivazione sopra esposte, di potere rilasciare alla Soc Trapani Servizi S.p.a., provvedimento autorizzativo di voltura ex art.208 D.Lgs n.152/2006 del DDG n. 995 del 14/10/2010 rilasciato alla soc. Belice Ambiente S.p.a. in liquidazione, per svolgere la sola operazione R13 di cui all'allegato "C" alla parte IV del D.Lgs n.152 /2006, presso l'impianto denominato "Polo Tecnologico Integrato" di Castelvetrano; per una quantità giornaliera di 100 ton/giorno di rifiuti non pericolosi di cui al EER 200108, 200138, 200201, 200302 ;escludendo la richiesta operazione R12, in quanto non ricompresa nel provvedimento di cui alla richiesta di voltura;

RITENUTO di considerare il presente atto soggetto a modifica automatica subordinatamente a modifiche di norme regolamentari, anche regionali anche più restrittive in vigore o che saranno emanate in attuazione del citato Decreto legislativo n. 152/06, ovvero di revoca in caso di sopravvenuto contrasto con la normativa vigente nel periodo di validità dello stesso;

A termini della vigente normativa,

DECRETA

ART.1

Tutte le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

Ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., il D.D.G. n. 995 del 14/10/2010, rilasciato alla Soc. Belice Ambiente S.p.a. ATO TP 2 in liquidazione, di approvazione dello stralcio funzionale e di autorizzazione alla gestione dell'impianto di compostaggio di c/da Airone in Castelvetrano, denominato Polo Tecnologico Integrato, è volturato per un periodo di 11 mesi dalla data del presente provvedimento, in favore della Soc. Trapani Servizi S.p.a con sede legale in Trapani Via del Serro s.n. - Contrada "Belvedere", per potere svolgere la operazione R13 di cui all'allegato C alla parte IV del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., per i rifiuti non pericolosi di al EER 200108, 200138, 200201, 200302, giusto contratto di utilizzazione sottoscritto tra la società e la SRR Trapani Sud.

La operazione R13 (*deposito preliminare*), come sopra indicato è consentita per un quantità massima di rifiuti non superiori a 100 tonnellate/ giorno e per un massimo di 48 ore nel contemporaneo per analoghe quantità.



Le quantità di rifiuti soggetti a prevenzione incendi di cui al D.P.R.n.151/2011 dovranno essere inferiori a quelle che determinano l'obbligo al suo assoggettamento:

Deve essere garantita la piena funzionalità del sistema di aspirazione e di tutti i presidi ambientali atti ad evitare qualsivoglia criticità ambientale.

L'esercizio è subordinato alla presentazione delle apposite garanzie finanziarie in conformità alla normativa vigente in materia.

Deve essere ripristinata la viabilità interna al fine di consentire il transito degli automezzi in sicurezza ed evitare la generazione di polveri.

I rifiuti decadenti prodotti dalle attività di recupero che verranno svolte mediante impianti mobili, dovranno essere avviati a cura del gestore presso impianti terzi autorizzati.

ART. 2

La Ditta entro trenta giorni dalla notifica del presente Decreto, dovrà produrre a questo Ufficio congrue garanzie finanziarie, aggiornate agli indici ISTAT, conformi all'Ordinanza n. 2196 del 02/12/2003, rilasciate da soggetti abilitati a prestare garanzie nei confronti del pubblico ai sensi del vigente T.U.B., a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esercizio dell'attività autorizzata, a copertura delle spese derivanti da eventuali operazioni di smaltimento di rifiuti, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale.

ART. 3

La Ditta deve tenere presso la sede dell'impianto appositi registri di carico e scarico regolarmente vidimati, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 190 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.. La Ditta è anche tenuta all'obbligo di comunicazione annuale relativa al catasto rifiuti, ai sensi dell'art. 189 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ed all'utilizzo dei formulari di identificazione di cui all'art. 193 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nel caso di trasporto di rifiuti. La Ditta deve, altresì, verificare la provenienza dei rifiuti in relazione a quanto previsto dall'art. 193 del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii..

Vige il divieto di miscelazione di rifiuti di cui all'art. 187 del D.Lgs. 152/06 come modificato dall'art. 15 del D.Lgs. n. 205/2010.

La Ditta è tenuta al rispetto dei contenuti del Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio dell'Unione Europea del 31 Marzo 2011 ed al rispetto dei contenuti del nuovo regolamento di prevenzione incendi emanato con il D.P.R. n. 151 del 01 Agosto 2011 e ss.mm.ii..

ART. 4

Quando a seguito di controlli, l'impianto e la sua gestione non risultino conformi all'autorizzazione di cui al presente Decreto, la Regione interviene ai sensi del comma 13 dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.. Il presente provvedimento è in ogni caso subordinato al rispetto delle altre norme comunitarie, nazionali e regionali anche più restrittive in vigore o che dovessero essere emanate in attuazione del decreto legislativo n. 152/2006. L'attività autorizzata ai sensi del presente Decreto non deve costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizi all'ambiente ed in particolare creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora nonché causare inconvenienti da rumore ed odori.

Il presente provvedimento è soggetto a sospensione, revoca o modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata ovvero nei casi di accertate violazioni di legge o delle prescrizioni del presente provvedimento. Qualunque variazione dell'assetto societario (del titolare dell'impresa, nel caso di impresa individuale, dei soci amministratori delle Ditta in nome collettivo e di accomandatari delle Ditta in accomandita semplice, degli amministratori muniti di rappresentanza, in tutti gli altri casi, e degli amministratori di Ditta commerciali legalmente costituite) o del direttore tecnico o cessione d'azienda, deve essere tempestivamente comunicata al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

ART. 5

La Ditta è onerata di comunicare al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti i dati relativi ai flussi di rifiuti/materiale in ingresso ed in uscita dall'impianto, distinti per tipologia, codice CER e quantità, con frequenza almeno mensile e comunque secondo le modalità che saranno disposte dal Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

ART. 6



Nel caso di modifica dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, i legali rappresentanti degli organismi societari sono obbligati, ai sensi dell'art. 86 comma 3 del D.Lgs.159/11 e ss.mm.ii., nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, a trasmettere al Prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all'art. 85, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 4 del citato articolo 86.

ART. 7

Si approva il Patto di integrità intercorrente tra l'Amministrazione e la Ditta, già sottoscritto da quest'ultima e che sarà sottoscritto da questa Amministrazione contestualmente all'adozione del presente provvedimento, con il quale vengono delineate puntuali norme pattizie di assunzione reciproca di specifici obblighi in capo ad entrambe le parti e la cui inosservanza determinerà la revoca del presente provvedimento.

ART. 8

Si da atto che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D. Lgs. n. 159/11.

ART. 9

Restano validi i contenuti dell'O.C. n. 739 del 15/07/2005, del D.D.G. n. 995 del 14/10/2010 e del D.D.S. n. 2106 del 23/11/2015, per quanto non espressamente modificato e/o integrato con il presente Decreto.

ART. 10

Il Libero Consorzio Comunale di Trapani effettuerà periodicamente l'attività di controllo e vigilanza, di cui all'art. 197 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., anche avvalendosi dell'ARPA Struttura Territoriale di Trapani, comunicandone gli esiti all'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

ART. 11

Il presente provvedimento verrà notificato alla Società SRR Provincia SUD Soc. Cons. S.p.A., alla Società Trapani Servizi S.p.A., alla Curatela del Fallimento n. 12/2016 "Belice Ambiente S.p.A. ATO TP2 in liquidazione, alla Società SRR Provincia NORD Soc. Cons. S.p.A, alla Società SRR Provincia SUD Soc. Cons. S.p.A, sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti in ossequio all'art. 68 della L.R. 12 Agosto 2014 n. 21 e come modificato dall'art. 98, comma 6 della L.R. 07/05/2015 n. 9 e verrà trasmesso alla G.U.R.S. affinché venga pubblicato per estratto.

Avverso il presente Decreto è esperibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del D. Lgs. 104/2010, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione o della notifica se anteriore, ovvero ricorso Straordinario al Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 23, ultimo comma dello statuto siciliano entro il termine di 120 gg dalla data di pubblicazione o della notifica se anteriore.

Del presente Decreto sarà dato avviso di pubblicazione nel sito WEB di questo Dipartimento ai seguenti Enti: Comune di Castelvetro (TP), Libero Consorzio Comunale di Trapani, Prefettura di Trapani, Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Trapani, A.R.P.A. Sicilia (Catasto Rifiuti), A.R.P.A. S.T. di Trapani, D.R.A.R. – Servizio 5 Gestione Integrata dei Rifiuti.

Palermo, li 07/07/2020

f.to

Il DIRIGENTE di SERVIZIO

(Arch. Antonino Rotella)

originale agli atti dell'ufficio